

Expo 2015 : Consiglio Nazionale Architetti, annotazioni al bando di concorso per il Padiglione Italia

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Il bando prevede espressamente, ai fini della partecipazione, l'obbligo per i concorrenti di dimostrare il possesso di specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, ai sensi dell'art. 263 del Regolamento del Codice dei contratti.

A giustificazione di questa scelta si afferma: "Tale indicazione ... è richiesta in relazione alla particolare rilevanza, sotto il profilo architettonico e ingegneristico, dell'intervento da realizzare ed oggetto dell'incarico di progettazione".

Resta il fatto che i requisiti per la partecipazione ad un concorso di progettazione sono espressamente previsti dalla normativa e che per tale procedura non può trovare applicazione il citato art. 263 del Regolamento, relativo ai requisiti da richiedere per l'affidamento di servizi tramite gara. Ne è conferma il fatto che anche i bandi tipo per i concorsi predisposti dalla Commissione europea non contemplano la richiesta di requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

Ma tale scelta, oltre a suscitare dubbi di legittimità, appare comunque contraddittoria con l'adozione della procedura concorsuale che, di per sé, dovrebbe essere volta a favorire la massima partecipazione, per l'ottenimento del più ampio ventaglio di proposte progettuali.

L'Autorità Contratti Pubblici, al riguardo, ha chiarito che "il concorso di progettazione e il concorso di idee sono procedure che si concludono con l'acquisto, da parte della stazione appaltante, di un prodotto di ingegno, ovvero il progetto, giudicato migliore sul piano qualitativo ed economico da un'apposita commissione, in relazione ad una preindicata esigenza, distinguendosi in ciò dall'appalto di servizi di progettazione nel quale l'oggetto del contratto è una prestazione professionale tesa ad un risultato, per cui la procedura è finalizzata alla selezione del relativo progettista" (cfr. deliberazione n. 125/2007 e determinazione n. 3/2000).

I requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi previsti nel bando costituiscono una forma surrettizia di limitazione alla partecipazione al concorso di progettazione, non costituiscono una garanzia di qualità della soluzione progettuale, non essendo tali requisiti previsti esplicitamente dalla normativa vigente, e divengono, all'evidenza, una ingiustificata restrizione del principio di libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità di cui all'art. 2 del Codice dei Contratti pubblici e, ancor prima, dei medesimi principi di matrice comunitaria.

L'indicazione nel bando di tali requisiti dovrebbe invece essere riferita al solo vincitore nella fase di conferimento dell'incarico. L'art. 99 del Codice (concorsi di progettazione), infatti, al quinto comma prevede: "(...) Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. (...)". E' in tale contesto che deve trovare applicazione anche la parte del bando dedicata allo strumento dell'avvalimento, ora riferita anch'essa alla fase di partecipazione.

ELABORATI RICHIESTI

Il bando elenca una serie di elaborati tecnici che dovranno essere prodotti dai concorrenti con modalità la cui definizione viene rimandata al DPP. Il bando, dunque, non solo non offre informazioni circa il numero e il tipo di tavole o il numero massimo di cartelle per le relazioni, ma dichiara: "E' facoltà del concorrente integrare l'elenco sopra esposto con altri elaborati grafici o descrittivi (...)".

Tale impostazione costituisce un elemento di incertezza e un particolare onere per i concorrenti, oltre a non favorire il lavoro della Commissione giudicatrice basato, come noto, su una valutazione di tipo anche comparativo.

Gli elaborati richiesti devono difatti essere definiti con chiarezza ed in forma tassativa per il loro numero e dimensioni, non essendovi nel bando, peraltro, neanche una formulazione di un numero minimo e massimo di tavole da presentare. Una omogeneità tenderebbe sicuramente a facilitare il compito della Commissione giudicatrice, anche per evitare di non farla ricadere in aspetti relativi a condizionamenti e disparità di trattamento legata al numero delle tavole.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice, pur se non riportata nominalmente nel bando, andrebbe comunque descritta nella sua composizione. In particolare, tenendo conto delle disposizioni di cui agli artt. 106 e 84 del D.Lgs. 163/2006, andrebbero specificate nel bando le informazioni inerenti la qualifica dei componenti e gli eventuali Organismi designatori, con riferimento in particolare al contenuto dell'art. 84, comma 8, del Codice (rose fornite da Ordini professionali e Facoltà universitarie).

Una tale genericità va anche al di là delle previsioni di nomina individuate dalla normativa vigente, non essendovi certezza sulle specifiche qualità professionali e sulle competenze dei soggetti che saranno nominati.